

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza dei Comuni dell'Area nolana

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ERCOLANO (NA)

DISCIPLINARE DI GARA

GARA UROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 44 E 71 *DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II.*, AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO *QUALITÀ/PREZZO*.

OGGETTO: AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 E 71 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT

CUP: G35I22000010006 - CIG: BCE715794D

Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025

Delibera n. 148 del 1° aprile 2026

INDICE

SEZIONE I	4
1. PREMESSE	4
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	5
1.2) Invio lettera di invito-disciplinare e Comunicazione dell'esito di gara	5
1.3) Piattaforma telematica	5
1.4) Dotazioni tecniche	7
1.5) Identificazione	8
1.6) Durata del procedimento	8
1.7) Criterio di aggiudicazione	8
1.8) Descrizione sommaria dei lavori	8
1.9) Pubblicità	9
2. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	9
2.1) Documenti di gara	9
2.2) Chiarimenti	10
2.3) Comunicazioni	10
2.4) Sopralluogo	11
3. OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	11
3.1) Oggetto e luogo di esecuzione	11
3.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione	11
3.2) Anticipazione dei pagamenti	12
4. LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO	12
4.1) Importo a base d'appalto	12
4.2) Lotti	13
4.3) Categoria delle lavorazioni	13
4.4) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori	14
4.5) Subappalto	14
4.6) Contabilità e pagamenti	17
4.7) Anticipazione	18
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	18
5.1) Gruppo di lavoro per la progettazione	20
6. REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE	20
6.1) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	21
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	23
7.1) Requisiti dei progettisti	24
7.1.1) Requisiti di idoneità dei progettisti	25
7.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti	26
7.1.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti	26
7.2) Requisiti di qualificazione per i lavori	30
7.2.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale	30
7.3) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	32
7.4) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA	33
7.5) Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione	34
7.6) Avalimento	36
8. LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI	38
8.1) Valutazione di impatto criminale E PROTOCOLLO di legalità	38
8.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007	38

8.4) Clausole relative al finanziamento	38
8-BIS DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.	39
8 BIS.1) Premio di accelerazione	39
8 BIS.2) Requisiti generali	39
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	40
9.1) Criterio di aggiudicazione.....	41
9.2) Elementi di valutazione dell'offerta	41
9.5) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi complessivi.....	41
9.6) Verifica di anomalia delle offerte.....	42
9.7) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	43
10. CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE...	44
10.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta	44
10.2) Contenuto della "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	47
10.3) Contenuto della BUSTA "OFFERTA TECNICA"	53
10. 4) Contenuto della BUSTA "OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE"	57
10.5) Garanzia provvisoria.....	59
10.6) Contributo a favore dell'ANAC	60
11. ESPLETAMENTO DELLA GARA	61
11.1) Operazioni di gara	61
11.2) Verifica documentazione amministrativa	62
11.3) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	62
11.4) Commissione giudicatrice	63
11.5) Verifica di anomalia delle offerte	63
11.6) Verifica della documentazione amministrativa.....	64
11.7) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	64
11.8) Soccorso istruttorio.....	64
11.9) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	66
12. ACCESSO AGLI ATTI.....	68
13. ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	68
13.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto	68
13.2) Garanzie e coperture assicurative	70
13.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva).....	70
13.2.2) Polizza assicurativa CAR	70
13.2.3) Contabilità e revisione prezzi	71
13.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	71
13.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.	71
14. CONTROVERSIE	72
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	72

SEZIONE I

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di ERCOLANO (NA) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei lavori denominati **"AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 E 71 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT"** come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto definitivo, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con Determinazione settoriale n° 267 RG 2105 del 12.08.2026 del Responsabile del SETTORE VI - GESTIONE DEL TERRITORIO del Comune, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla CUC dell'Area Nolana (nel prosieguo, anche CUC).

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, e dai documenti ed elaborati costituenti il PFTE approvato con Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri di Giunta Municipale, n. 69 del 17/04/2026, dal Disciplinare di gara, dalle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvati con decreto ministeriale del 24 novembre 2025 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia. **Dal 2 febbraio 2026**, pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>), come da elaborato progettuale denominato: "4. relazione criteri ambientali minimi".

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, presenta carattere transfrontaliero. La CUC ricorre all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 co. 3 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 44 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Il luogo di svolgimento del servizio è ERCOLANO codice NUTS ITF33

La Stazione Appaltante delegante è il Comune di ERCOLANO

La Centrale di Committenza delegata è la Centrale Unica di Committenza dei Comuni dell'Area Nolana.

Il Responsabile Unico della Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il dott. Angelo GAMBARDELLA dell'Amministrazione delegante e il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la CUC, in qualità di Amministrazione competente delegata, è l'arch. Sonai BUONAIUTO

Fonte di finanziamento:

- Delibera n. 29 del 2 agosto 2022 – “Fondo di sviluppo e Coesione 2014 – 2020 – Assegnazione risorse al contratto istituzionale di sviluppo “Vesuvio – Pompei – Napoli”

1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
<u>DENOMINAZIONE</u>	Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana	Comune di ERCOLANO (NA)
<u>Servizio/Settore/Ufficio responsabile</u>	<u>Ufficio CUC</u>	SETTORE VI - GESTIONE DEL TERRITORIO
<u>Indirizzo sede operativa</u>	Via Trivice d'Ossa nr.28	VIA ROMA 9
<u>Località/Città/Provincia</u>	Camposano (Na)	80056 Ercolano (NA)
<u>Telefono</u>	0818239106	081 7881111
<u>Posta elettronica certificata</u>	cucareanolana@pec.it	protocollo.ercolano@legalmail.it
<u>Indirizzo Internet (URL)</u>	https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp	https://www.comune.ercolano.na.it/sito/
<u>Codice AUSA</u>	0000220794	0000240910 – CF 80017980634

1.2) Invio lettera di invito-disciplinare e Comunicazione dell'esito di gara

Il presente disciplinare di gara è pubblicato su:

- GUUE
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- Profilo committente della Centrale Unica di Committenza dell'Area nolana al seguente link:
<https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

1.3) Piattaforma telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) (in seguito denominato “Sistema”), gestito da STUDIO AMICA S.R.L. accessibile all'indirizzo <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente agli art. 21 e 22 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php nel relativo Timing di gara.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.agenziaareanolana.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel Timing di gara

1.4) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di utilizzo, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

1.5) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate *contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 0240031280 negli orari d'ufficio, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it*

1.6) Durata del procedimento

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a 5 (CINQUE) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

1.7) Criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante procedura APERTA, ex art. 44 e 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.8) Descrizione sommaria dei lavori

L'appalto in trattazione ha per oggetto la redazione della progettazione esecutiva (PE) nonché l'esecuzione dei lavori, **a corpo**, di tutte le opere, prestazioni, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti, ultimati, funzionali e funzionanti i lavori di **REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT – LOTTO 1 - ERCOLANO (NA)** in conformità

del PFTE approvato con Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri di Giunta Municipale, n. 69 del 17/04/2026.

Le attività di ingegneria e architettura previste e richieste nell'appalto sono:

- **progettazione esecutiva**

Il progetto esecutivo (PE) dovrà essere redatto in conformità al PFTE e dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare e il cronoprogramma coerente con quello del PFTE.

Il PE dovrà essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione, e dovrà essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il PE dovrà contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie.

Il PE dovrà essere composto dagli elaborati indicati all'art. 22 dell'Allegato I.7 del Codice in quanto compatibili e necessari in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento.

- **AS-BUILT**

L'appaltatore dovrà redigere, a propria cura e spesa, gli elaborati scritto/grafici che descrivono l'opera così come è stata effettivamente realizzata.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

1.9) Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli [articoli 84 e 85](#).

Si procederà inoltre alla pubblicazione del Bando sulla pagina "Amministrazione Trasparente" della SA delegante ed alla pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della CUC dell'area nolana: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/>

2. DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

2.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati del PFTE approvato con Deliberazione Commissariale, adottata con i poteri di Giunta Municipale, n. 69 del 17/04/2026

nonché

- b) il presente disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
- c) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.

Approvati con disposizione del Responsabile della CUC nr. 295 del 08.09.2026

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara di cui ai precedenti punti a), b) e c) è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando

sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della CUC, raggiungibile all'indirizzo:
<https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>.

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto.
4. Altri documenti allegati alla presente lettera di invito.

Per quanto attiene la modulistica messa a disposizione dalla CUC **per la presentazione delle offerte non può prevalere sulle prescrizioni del disciplinare** o indurre a disattendere queste ultime poiché "nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d'invito, prevalgono le disposizioni del primo" (Cons. Stato, IV, n. 1516 del 2015).

2.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 18.00 del 05.10.2026 attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico il 07.10.2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnico-progettuale, la CUC provvederà ad acquisire la risposta dal RUP del Comune Committente nei tempi occorrenti.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione

2.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4) Sopralluogo

È fatto obbligo ai concorrenti – in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare una visione dei luoghi e delle dotazioni oggetto di concessione prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del concorrente è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti potranno accedere liberamente nelle aree oggetto di intervento.

Non è prevista la presenza dei dipendenti della SA né il rilascio di alcuna attestazione

Nell'abusta amministrativa l'o.e. partecipante avrà cura di allegare la dsan di avvenuto sopralluogo autonomo

La mancata allegazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio.

3. OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

3.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente appalto consiste nella **"AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 E 71 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MOLO BORBONICO DI VILLA FAVORITA CON I PORTI DI PORTICI E TORRE DEL GRECO ATTRAVERSO UN NUOVO WATERFRONT"** nel territorio dell'Amministrazione delegante sulla base del PFTE approvato.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto posto a base di gara.

I lavori sono da effettuarsi nel territorio dell'Amministrazione delegante come meglio specificati nel progetto allegato alla presente.

3.2) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: il termine per la progettazione esecutiva è stabilito in giorni 75 (SETTANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del RUP.

Termine di ultimazione dell'esecuzione dei lavori: Il tempo stimato a base di gara per ultimare i lavori è fissato in 365 (TRECENTOESSANTACINQUE) giorni naturali e consecutivi. Il termine contrattuale vincolante, per l'esecuzione dei lavori, è determinato in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine presentata dall'appaltatore in sede di gara, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell'art. 17,

co. 8 e 9, del Codice si può procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

3.2) Anticipazione dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, D. Lgs 36/2023, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. I pagamenti avverranno in acconto e a saldo nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

4.1) Importo a base d'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € **8.912.509,48** come di seguito declinato:

Importo complessivo a base d'appalto:			
di cui	a) per lavori a CORPO di cui € 1.103.814,74 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice)	8.789.632,34	Ribassabile
	b) per costi di sicurezza (non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 co. 14)	31.132,61	Non ribassabile
	c) Importo netto progettazione	91.744,53	Ribassabile nel limite del 35%
		8.912.509,48	

CPV 45240000-4: Lavori di costruzione di opere idrauliche e marittime.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo della manodopera stimato per il presente affidamento ammonta ad euro 1.103.814,74 come da Elaborato progettuale denominato: Documento Derubricato 15 REV 01 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il contratto collettivo applicato è quello dell'EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 21/02/2025, codice F012 – *edili: industrie e cooperative*

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal predetto contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione delegante. **In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, ai sensi dell'art. 5, dell'All. I.01 del Codice, per consentire la verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normati**

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), fermo restando che non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge,

come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice).

4.2 Lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, il Comune ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico in quanto il RUP del Comune ha ritenuto necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il Comune committente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura

4.3 Categoria delle lavorazioni

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €uro	Class	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile %	Avvalimento
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	SI	6.799.627,68	VI	77,09	P	SI Nel limite del 49,00%	SI
Opere a verde e di arredo urbano	OS24	SI	1.072.423,64	III bis Ovvero III con incremento 20%	12,16	S	100%	SI
Acquedotto e Fognature	OG6	SI	489.711,58	II	5,55	S	100%	SI
Impianti	OG10	SI	459.002,05	II	5,20	S	100%	SI
		Totale	8.820.764,95		100			

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I

requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20% di cui all'art. 2 c.2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

La qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

4.4) Categorie valevoli ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori

Categoria prevalente

- **OG7 “Opere marittime e lavori di dragaggio” per euro 6.799.627,68 pari al 77,09% classe VI**

Tali lavorazioni, appartenenti a categoria specializzate **a qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

Tale categoria è altresì eseguibile in avvalimento.

Categoria scorporabile

- **OS24 “Opere a verde e di arredo urbano” per euro 1.072.423,64 pari al 12,16% classe III bis (ovvero III con incremento 20%)**
- **OG6 “Acquedotto e Fognature” per euro 489.711,58 pari al 5,55% classe II**
- **OG10 “Impianti” per euro 459.002,05 pari al 5,20% classe II**

Tali lavorazioni, appartenenti a categoria specializzate **a qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

Tale categoria è altresì eseguibile in avvalimento.

In caso di subappalto qualificatorio:

a) il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l'importo della categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta.

b) Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero.

4.5) Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Per la progettazione

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale non è ammesso il subappalto al fine di garantire la presenza diretta dell'incaricato per svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

È consentito il subappalto per attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per i lavori

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

I lavori subappaltabili sono i seguenti:

- quelli previsti per la categoria prevalente **OG7** entro il **limite del 49,00%** dell'importo previsto per la medesima categoria;
- quelli previsti per la categoria scorporabile, senza alcuna limitazione.

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del Codice i contratti di sub-appalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese indicando dettagliatamente le motivazioni che devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- b) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- d) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- e) in caso di subappalto c.d. "facoltativo", la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l'autorizzazione in sede di esecuzione;
- f) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- g) ai sensi dell'art. 2 e 30 All. II.12. del Codice, i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;

- h) ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- i) ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, del Codice e che si attiveranno al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice;
- j) ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro o a questi equivalenti, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- k) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- l) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. subappalto a cascata) per le seguenti motivazioni:
 - ✓ rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
 - ✓ garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - ✓ prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione
- m) quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- n) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) e art. 66 co. 1 lett. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In caso di subappalto qualificante, *ove ne ricorrano le circostanze*, il concorrente è tenuto ad indicare chiaramente la tipologia di lavorazioni e la relativa percentuale per cui si ricorre a detto istituto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Amministrazione delegante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.*

4.6) Contabilità e pagamenti

Per quanto disposto all'art. 3, lett. m) dell'Allegato I.7 e dall'art. 3 del CSA, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **A CORPO**

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, in ossequio alle milestones inerente all'attuazione della Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice e art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4.7) Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, *(compatibilmente con le disponibilità finanziarie)*.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

E' vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), e tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1) Gruppo di lavoro per la progettazione

Il “*Gruppo di Lavoro Progettazione*” deve assicurare la presenza di almeno **n. 6 (sei) professionalità**, così suddivise:

Le unità minime previste per lo svolgimento dell'incarico di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono pari a **n. 4 (quattro)**, così suddivise:

Nr.	RUOLO	REQUISITI	N.
1	Coordinatore della Progettazione (Project Manager): Ingegnere Senior specialista idraulico marittimo per garantire l'integrazione e la firma degli elaborati complessi	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Ingegneri (Settore Civile e Ambientale)	1
2	Ingegnere Idraulico Marittimo (Senior)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria, iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Ingegneri (Settore Civile e Ambientale)	Può coincidere con la figura nr. 1
3	Dottore Agronomo (Senior)	Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e Iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) nella Sezione A	1
4	Ingegnere strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria Civile e iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Ingegneri (Settore Civile e Ambientale)	1
5	Ingegnere impiantista	Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria dell'Energia, Ingegneria Civile/Idraulica o Ingegneria Meccanica e iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Ingegneri (Settore Civile e Ambientale)	1
6	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)	Tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/08	Può coincidere con una delle altre figure

6. REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

6.1) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e di quelle che prestano i requisiti.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Ciascun operatore economico (concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario) deve altresì compilare, sottoscrivere ed allegare i modelli: Dichiarazione titolare effettivo e Dichiarazione conflitto di interesse.

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cosiddetta white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'intesa per il contrasto della criminalità nella gestione dei fondi destinati agli investimenti pubblici sottoscritto dall'Agenzia di sviluppo dei Comuni dell'area Nolana/Regione Campania e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di

tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione l'art. 57 del Codice e le clausole contemplate dall'Allegato II.3 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

In particolare, l'operatore concorrente:

- deve aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- non deve essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021;
- deve assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% ed all'occupazione femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 F. Lgs. 198/2006.

In caso affermativo, l'operatore economico allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità;

- qualora sia occupato un numero pari o superiore a quindici dipendenti e comunque non superiore a cinquanta dipendenti, deve consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità. Inoltre, l'operatore concorrente è tenuto a consegnare, nel medesimo termine di cui ai precedenti commi, all'Amministrazione delegante la certificazione di cui all'articolo 17 L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

A. Requisiti dei progettisti i cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice;

B. Requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 100 e Allegato II.12 del Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico e i progettisti/società di progettazione sono tenuti a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute.** Ad istanza della CUC, l'operatore economico e/o i progettisti sono tenuti ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare**

7.1) Requisiti dei progettisti

Qualora il concorrente non sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per prestazioni di progettazione nella/e categoria/e per adeguata/e classifica previste dal presente bando- disciplinare di gara, deve o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, comma 1 del Codice, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 66 c. 1 del Codice.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 66 comma 1 del Codice o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera d), del quale il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 66, comma 1 lett. a), b), c), e), f), g) del del Codice, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera d) del Codice, applicando le disposizioni dell'art. 68 del Codice.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

Come chiarito dall'Ad. Plen. del Cons. Stato (sentenza n. 13/2020), il professionista esterno incaricato del progetto non rientra né nella figura del concorrente né in quella dell'operatore economico: di

conseguenza, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 104 del Codice. Infatti, l'art. 44, comma 3, del Codice precisa "gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati".

In ogni caso, il medesimo progettista, indicato o associato, non potrà essere designato da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

Non è ammesso il cumulo tra i requisiti per progettazione riconducibili ai certificati SOA ed i requisiti dei progettisti esterni. Pertanto, il concorrente, sia esso impresa singola o associata, dovrà essere in possesso di attestazione SOA che copra interamente i requisiti relativi alla progettazione. Ugualmente i progettisti esterni dovranno essere in possesso, per l'intero, dei requisiti relativi alla progettazione.

7.1.1) Requisiti di idoneità dei progettisti

Requisiti del/i progettista/i incaricato/i:

a) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice e in particolare:

- i professionisti singoli o associati devono avere i requisiti indicati all'art. 34, comma 1, del medesimo allegato;
- le società di professionisti devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 35, comma 1, del medesimo allegato tutte le lettere;
- le società di ingegneria devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 36 del medesimo allegato;
- gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 37 del medesimo allegato;
- i Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i Geie devono avere i seguenti requisiti indicati all'art. 38 del medesimo allegato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale stabilito;

b) *[per tutte le tipologie di società e per i consorzi]* Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza di cui all'allegato II.11 del Codice o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

Requisiti del gruppo di lavoro:

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

a. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 16, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il geologo che redige la relazione geologica

b. Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di partecipazione, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dall'allegato II.12, parte V.

7.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria dei progettisti

a) *ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice*, avere un **fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio precedente a quello di indizione della procedura, **pari almeno a € 180.000,00** al netto di oneri previdenziali ed IVA. Tale requisito è richiesto per le seguenti ragioni: per la natura specialistica dei servizi professionali di che trattasi in relazione all'entità, complessità e specificità dell'appalto per la cui esecuzione è necessaria la dimostrazione dell'affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 100 del Codice e del principio di proporzionalità economica dei requisiti stessi rispetto al valore a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di ditta individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- in alternativa mediante una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

7.1.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti

a) *ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice*,

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è **almeno pari** all'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI	COEFF.	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
Opere di navigazione interna e portuali	D.01	0.65	6.799.627,68	1	6.799.627,68
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo	P.02	0.85	1.072.423,64	1	1.072.423,64
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	D.04	0,65	489.711,58	1	489.711,58
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	IB.08	0,50	459.002,05	1	459.002,05

Si rappresenta che i requisiti di cui sopra sono soddisfatti anche nel caso di presentazione di lavori appartenenti alle classi indicate seppure di categoria superiore, poiché ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17-06-2016 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". I servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio.

- due servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella suindicata tabella, analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche; L'importo complessivo dei due servizi (somma) dovrà riguardare lavori (analoghi) e dovrà essere pari a **0,6 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto dal Raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del Raggruppamento, **salva l'infrazionabilità del singolo servizio**. Con riferimento a ciascuna categoria, è possibile soddisfare il requisito anche con un solo servizio che copre l'intero importo (servizio di punta).

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI	COEFF.	IMPORTO MINIMO RICHIESTO
Opere di navigazione interna e portuali	D.01	0.65	6.799.627,68	06	4.079.776,61
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo	P.02	0.85	1.072.423,64	0,6	643.454,18
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	D.04	0,65	489.711,58	0,6	293.826,95
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	IB.08	0,50	459.002,05	0,6	275.401,23

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta

Si precisa e si stabilisce che:

- Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.
- Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.41 e allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.
- Tra i servizi valutabili sono ricompresi: a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione; b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti

alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; c) i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

➤ Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”.

➤ Per tutte le categorie, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

➤ Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

➤ I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel triennio di riferimento, (ove presente) mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

➤ Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

Per la comprova del requisito la CUC esegue d'ufficio le necessarie verifiche tramite gli ordini professionali, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario. Si precisa che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale, nel rispetto e in applicazione del principio della "libertà delle forme", il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dalla CUC dell'area nolana.

7.2) Requisiti di qualificazione per i lavori

7.2.1) A. **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la CUC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti generali di cui al precedente § 7, nonché il presente requisito di idoneità professionale, **devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento, compresi gli eventuali ausiliari o subappaltatori**

7.2.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale

1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, dell'art 133 del Codice e dell'Allegato II.18, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazioni	Cat.	Qualificazion e obbligatoria (si/no)	Importo €uro	Class	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
						Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile %	Avvalimento
Opere marittime e lavori di dragaggio	OG7	SI	6.799.627,68	VI	77,09	P	SI Nel limite del 49,00%	SI
Opere a verde e di arredo urbano	OS24	SI	1.072.423,64	III bis Ovver o III con incred	12,16	S	100%	SI

				ento 20%				
Acquedotto e Fognature	OG6	SI	489.711,58	II	5,55	S	100%	SI
Impianti	OG10	SI	459.002,05	II	5,20	S	100%	SI
		Totale	8.820.764,95		100			

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, **i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui **ALLEGATO II.12**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito prima

della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

7.3) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti dei progettisti

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituita o costituenda) si precisa quanto segue:

- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun partecipante al raggruppamento; il requisito relativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che eseguono la progettazione;
- il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo restando che partecipante al raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si impegna a realizzare.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66, comma 1, lettera e) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice e dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice, in qualità di progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Requisiti di qualificazione dei lavori

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 7.2.1) (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 7.2.2) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

7.4) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti dei progettisti

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, devono possedere i requisiti secondo quanto indicato all'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice ovvero i requisiti devono essere posseduti da ciascun consorziato.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di qualificazione dei lavori

I requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1. (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. b) e c), 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2.1) deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate che li costituiscono;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei contratti:
 - i. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (in altri termini il consorzio spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio che posseduti dalle imprese consorziate (*c.d. cumulo alla rinfusa*);
 - ii. per gli appalti che il consorzio esegue tramite la/le consorziata/e indicate in sede di gara come esecutrice/i, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 (in altri termini queste ultime non

possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrare il possesso in proprio, facendo ricorso, e del caso, anche dell'avvalimento (*divieto di cumulo alla rinfusa*).

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso: www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze o malfunzionamento del sistema, la CUC procederà ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice.

7.5) Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

7.6.1.ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57, comma 1 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. Gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al precedente § 3. Si ribadisce che in tal caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela sia dal punto di vista economico che normativo. Questa dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110, del Codice in conformità all'allegato I.01;

7.6.2 ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del

medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.6.3 ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 2 e 3 del Codice, gli operatori economici, diversi da quelli di cui al precedente punto e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto derivante dal presente appalto, sono tenuti a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I medesimi o.e. sono altresì tenuti a consegnare al Comune, entro il medesimo termine, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.6.4. Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging).

7.6.5. **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 57 comma 1, 102, 113, commi 1 e 2 e All. II.3, art. 4 del Codice, dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, **attestante l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile¹.

Si precisa quanto appresso:

- o la quota incrementale prevista dalla norma afferisce sia ai lavoratori giovani, sia alle lavoratrici e, pertanto, la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie; il 30% va, quindi, definito in termini di unità utili, non in termini assoluti, potendo un'unità lavorativa soddisfare sia il requisito di genere, sia quello anagrafico;
- o in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale, si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- o le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

¹ Compatibilmente con i principi dell'Unione Europea, non sussiste alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il **30%** di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e non procedessero a nuove assunzioni. **La dichiarazione va comunque resa**

- o l'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

ATTENZIONE: L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione delle percentuali o di una delle percentuali di cui al precedente punto, o di percentuali inferiori a quelle indicate è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 57, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 requisito necessario dell'offerta.

N.B.: Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.

7.6) Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e indicando se l'avvalimento si è reso necessario al fine di ottenere un requisito di partecipazione o per migliorare l'offerta;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE e delle dichiarazioni integrative allo stesso allegati alla presente;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65 del Codice;
- e) ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere

concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. **Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.**

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, *salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile*².

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci e con data non anteriore alla pubblicazione del documento.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 104 del Codice, è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, comma 1, del Codice deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

² Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC o dell'Amministrazione delegante, pena l'esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC o l'Amministrazione delegante procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente SEZIONE VI.

In caso di avvalimento da parte di CONSORZI STABILI, sulla scorta anche del Comunicato del Presidente dell'ANAC, si precisa che l'articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avvalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta ad evitare che i requisiti che discendono dall'esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avvalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate

8. LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

8.1) Valutazione di impatto criminale E PROTOCOLLO di legalità

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole presenti nel protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Ercolano con la Prefettura di Napoli, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4/2020.

8.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007, come da MODELLO A.5.

8.4) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

8-BIS DISPOSIZIONI PER GLI APPALTI DEL PNRR E DEL PNC O COFINANZIATI DALL'U.E.

8 BIS.1) Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Decreto Legislativo n°36/2023, è riconosciuto all'appaltatore il c.d. "premio di accelerazione" determinato per ogni giorno di anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza contrattuale secondo gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 126 comma 1 del Codice, alle seguenti condizioni:

- sia stato approvato dall'Amministrazione delegante il certificato di collaudo dei lavori con esito positivo, dal quale risulti che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte;
- il valore del premio sia contenuto nei limiti delle risorse destinate per "imprevisti" nel quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto in ragione della somma disponibile (e perciò senza alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore).

Il premio di accelerazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.45 del D.L.vo 209/2024, è riconosciuto all'appaltatore con l'applicazione dei seguenti criteri:

- + 0.50 per mille (Euro zero e cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale e modalità e nella misura giornaliera applicata per ciascun giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale
- Il premio di accelerazione massimo da riconoscere non potrà superare, in ogni caso, il 5% della durata contrattuale.

Il predetto premio sarà riconosciuto a seguito delle operazioni di collaudo, sempre che la esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nella esecuzione dell'opera.

8 BIS.2) Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con gli obblighi nei confronti dei disabili di cui alla Legge 68/1999.

L'aggiudicatario sarà pertanto obbligato:

- (i) ad assumere una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

Tuttavia, a norma dell'art. 47, comma 7, del D.L. n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, si stabilisce che il rispetto della predetta quota minima percentuale del 30% per l'occupazione femminile non si applica per le assunzioni relative alla manodopera cantieristica dei lavori, in ragione della particolare natura e della specifica tipologia delle attività da eseguire riservate (come rilevato dall'ISTAT in ordine alla media nazionale complessiva) per lo più a personale maschile; pertanto, tale circostanza fattuale ne rende impossibile la sua applicazione oltre che contrastante con gli imprescindibili obiettivi di universalità e socialità.

Viceversa, relativamente al personale tecnico e/o amministrativo, resta fermo il predetto obbligo di garantire la prescritta quota occupazionale femminile.

Per l'applicazione delle predette disposizioni, si faccia riferimento all'art. 5 delle "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto 07/12/2021 e pubblicate sulla GURI n°309 del 30/12/2021.

- (ii) a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti 17 disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI];
- (iii) a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI];
- (iv) ad attuare tutte le misure previste per il rispetto dei vincoli DNSH esplicitati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella relazione DNSH, con specifico riferimento alla relativa scheda tecnica, nella quale sono riportati i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica, secondo quanto disposto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", adottata, con Circolare n.33 del 13.10.2022 dalla Ragioneria Generale dello Stato, fornendo, su richiesta del DL tutta la documentazione (attestati, asseverazioni, certificati e schede di prodotto) costituente i mezzi di prova per la verifica del rispetto del principio DNSH, in esecuzione dei lavori, e per la redazione della relazione tecnica finale nonché per l'audit del PNRR. Copia di ciascun mezzo di prova dovrà essere conservata in cantiere per le ispezioni di cantiere.

In caso di mancato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) l'Amministrazione potrà applicare una sanzione giornaliera come determinato all'art. 43 dei Capitolati Speciali d'Appalto, rivalendosi sulla cauzione.

La violazione dell'obbligo di cui al precedente punto (iii) determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse finanziarie con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

Sono esclusi dalla gara, gli operatori economici che hanno violato gli obblighi di cui al comma 3, del citato articolo 47, nei limiti del periodo d'interdizione (di dodici mesi) previsto da detta norma. In particolare, il succitato comma 3, dell' articolo 47, prescrive l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

9.1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

9.2) Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 108 del Codice*. In particolare, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- ribasso percentuale unico su importo di gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'allegato *"Allegato_A_Documento_di_gara_Lavori_waterfront_signed"*

9.5) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore (rif.: ANAC - Linee Guida n. 2, paragrafo VI, punto 1.) secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Le modalità di attribuzione dei C_{xi} coefficienti da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle tabelle 1 e 2.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta

del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

In presenza di un'unica offerta, la piattaforma procederà, di default, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione, senza considerare la riparametrizzazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti alla presunzione di anomalia, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

9.6) Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.³

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il *Responsabile di fase* richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

³ A supporto della scelta si riporta un passaggio della Relazione agli articoli e agli allegati del codice degli appalti presenti nella relazione della Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta. Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Pertanto, il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti

9.7) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 4;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 8.BIS2 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il solo concorrente risultato primo. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

10. CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

10.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1.1 e nelle Norme tecniche di utilizzo https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire nei termini prescritti dal seguente timing di gara a pena di irricevibilità

TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	05/10/2026	18:00
Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento archivi informatici (amministrativo, tecnico ed economico/temporale)	14/10/2026	Entro le 12:00
Apertura Busta tecnica	14/10/2026	12:30

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la CUC, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad eccezione del DGUE che è compilato online.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente

nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

10.2) Contenuto della “BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. A.1 - domanda di partecipazione;
2. A.1.1 Requisiti di partecipazione e altre dichiarazioni
3. A.2 - titolare effettivo;
4. A.3_ Soggetti art.94;
5. A.4_Familiari conviventi maggiorenni;
6. A.5_Clausole speciali
7. A.6_DSAN_PATTO DI INTEGRITA
8. A.7_Avvalimento
9. A.8_Accesso agli atti;
10. A.9_Attestato di sopralluogo **autonomo**;
11. Contributo ANAC;
12. DGUE generato dalla piattaforma;
13. eventuale procura;
14. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 7.6;
15. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 7.5.
16. Visura Camerale aggiornata

I progettisti dovranno produrre i seguenti documenti:

1. B1_Domanda di partecipazione progettisti;
2. B2_DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile_progettazione
3. B3_Dichiarazioni integrative al DGUE_progettisti
4. A.2 - titolare effettivo;
5. A.3_ Soggetti art.94;
6. A.4_Familiari conviventi maggiorenni

A. Domanda di partecipazione alla gara

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla CUC.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13 ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – LAVORI (generato dalla piattaforma)

C. Dichiarazione in merito “all’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia”, in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO A4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione “Istruzioni per la compilazione” del MODELLO A4.

D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all’importo dei lavori da assumere.

E. DSAN _ Protocollo d’intesa per il contrasto della criminalità nella gestione dei fondi destinati agli investimenti pubblici sottoscritto dall’Agenzia di sviluppo dei Comuni dell’area Nolana/Regione Campania – Modello A5

F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC, effettuato nella misura e con le modalità di seguito indicate.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento “on line” la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell’ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005

G. *In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza*

H. **Dichiarazione di cui al MODELLO A8** circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.7 del presente documento, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di eprocurement TUTTOGARE. In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la CUC, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria. Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo. Si precisa che in tal caso, come nel caso di richiesta di accesso a documentazione non soggetta a pubblicazione nei predetti termini di cui all'art. 36, comma 1 e 2 del Codice, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, la CUC, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo. ee. presenti nella graduatoria finale. Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. La CUC, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la CUC, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato ex multis dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), la CUC non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata. Resta in capo alla CUC l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della CUC in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta

I. Attestato di sopralluogo autonomo.

J. In caso di AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta: *contratto di avvalimento premiale, che è allegato nell'offerta tecnica.*

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che ***non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale***

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

- a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,) **a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;**
- b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
▪ **che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da**
▪ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da;
- d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
▪ **che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;**
- e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)
g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)
h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

10.3) Contenuto della BUSTA "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità descritte nelle Norme tecniche di funzionamento https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1 **Relazione di sintesi** contenente l'elenco delle proposte migliorative (**da max 3 facciate in foglio A4 carattere Arial 12 con massimo 40 righe**)
- 2 **N. 1 Relazione** strutturata così come dettagliatamente indicato nel documento "Allegato_A_Documento_di_gara_Lavori_waterfront_signed";
- 3 **Computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle sole migliorie proposte;**
- 4 **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate;
- 5 **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie;
- 6 in caso di avvalimento premiale, **il contratto di avvalimento premiale** **pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.**

N.B. Nel contratto di avvalimento premiale dovranno essere riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente i seguenti elementi:

- possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6;
 - oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 7 L'operatore economico che intende avanzare **richiesta di oscuramento** di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza si darà accesso a tutta la documentazione. In caso di segretezza dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa. Il RUP, eventualmente anche con l'ausilio della Commissione, valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

Relativamente all'offerta tecnica complessivamente intesa si precisa:

- a. la modalità formale di presentazione prevista per l'Offerta Tecnica è finalizzata a costituire un piano omogeneo per la valutazione delle proposte. Proprio in base a detta ottica semplificatrice (dal lato formale), la Commissione procede alla lettura ed analisi del contenuto sostanziale in un perimetro formalmente analogo. Pertanto, si precisa che: l'eventuale difformità o superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica come sopra perimetrata non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporta la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti o difformi rispetto i limiti stabiliti.
- b. La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo alcuna valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta. La mancata o incompleta presentazione della documentazione

tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/subcriterio. In caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione (c.d. soccorso procedimentale o istruttorio in senso stretto, di cui all'art. 101, comma 3 del Codice).

L'Offerta tecnica non può:

- a) prevedere varianti al progetto posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, da intendersi quali precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica: non sono ammesse migliorie/integrazioni che richiedano nuove autorizzazioni o nuovi titoli abilitativi: in particolare sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, la cui proposizione non sia tale da richiedere ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi rispetto a quelli già presenti;
- b) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza. Pertanto alle offerte tecniche NON dovranno essere allagati uno o più computi metrici estimativi o schede tecniche contenenti l'indicazione dei relativi costi;
- c) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica. Si precisa, in sintesi, che le migliorie offerte non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico a favore dell'impresa appaltatrice.
- d) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta

Alla luce della novità introdotte dalla digitalizzazione delle procedure di acquisto, l'o.e. dovrà altresì inserire nell'apposito slot anche la eventuale versione oscurata dell'O.T.

Il concorrente dovrà, a tal fine, presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso- ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero **DOVRÀ INDICARE CON PRECISIONE GLI SPECIFICI CARATTERI DI CUI ALL'ART. 98 DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (D.LGS. 10/02/2005 NR. 30)** le parti relative all'Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all'ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

NOTE:

- 1** sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia

del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, senza che le stesse modifichino il progetto da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.

- 2 Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo/mandataria; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei.
- 3 Tutto quanto contenuto nella busta "Offerta Tecnica", dovrà essere redatto in lingua italiana.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa /e cooptata /e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla /e stessa /e

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliori proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione delegante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione delegante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno ricompresi all'interno del progetto esecutivo a farsi che diventerà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione delegante, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione delegante;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al

fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione delegante;

- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovra comunali se dovute.

Si precisa che:

1. nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
2. le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

10. 4) Contenuto della BUSTA "OFFERTA ECONOMICO TEMPORALE"

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella PAD.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti, è composta a pena di esclusione dai seguenti documenti:

1. *Dichiarazione di cui all'allegato C.1_Offerta economica riportante i seguenti elementi:*

a.1 il ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori e della quota parte della progettazione pari a € 8.800.528,75, (così determinato: $8.789.632,34 + 31.132,61 \times 35\%$), comprensivo dei costi della manodopera, e al netto degli oneri della sicurezza e di quota parte del compenso della progettazione, indicato in cifre e in lettere.

In caso di discordanza prevale il valore offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera.

A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con quattro o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale qualunque sia il valore della quarta. Nel caso di ribasso con meno di tre cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero

a.2 i "COSTI SICUREZZA" connessi con l'attività d'impresa che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione

aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

a.3 i "COSTI MANODOPERA" relativi ai costi complessivi della manodopera impiegata.

*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, Codice). A tale fine il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023), fermo restando che **non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a) Codice, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 commi 13 e 14 del Codice stesso.***

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente art. 5 del Disciplinare di gara. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la **misura della percentuale di ribasso offerto**, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto dei costi di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

2. **Computo metrico estimativo delle sole migliorie proposte**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le sole opere previste nelle migliorie, con i relativi prezzi di progetto ed analisi;
3. **Computo Metrico Estimativo Globale**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. **L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nella propria offerta economica (MODELLO C1);** in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica (MODELLO A6) e, in caso di aggiudicazione, sarà compito dell'Amministrazione delegante chiedere le necessarie correzioni al computo.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

I documenti sopra riportati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente,

a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente art. 5 del Disciplinare di gara.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente.

In caso di RTI o Consorzi Ordinari la medesima documentazione dovrà essere timbrata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti, **pena l'esclusione dalla procedura**.

10.5) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, e così come previsto dal CSA art. 30, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo dell'appalto*, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione, intestata al Comune di Roccarainola, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 gg. eventualmente prorogabile di altri 180 giorni naturali e consecutivi, su richiesta dell'Amministrazione, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale

10.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (duecentoventi/00) secondo le

modalità di cui alla **Delibera 524 del 22 dicembre 2025** in Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

11. ESPLETAMENTO DELLA GARA

11.1) Operazioni di gara

La prima **seduta telematica** ha luogo il giorno **14.10.2026, alle ore 12.30**

La PAD consente lo svolgimento delle **sedute** di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017).

Pertanto, **le date delle sedute di gara**, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza dell'area nolana – in Camposano alla Via Trivice d'ossa 28, saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - ma **si svolgeranno a PORTE CHIUSE**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1/giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, pertanto, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC,

successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del primo graduato.

11.2) Verifica documentazione amministrativa

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo, se necessario.

11.3) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

All'apertura delle offerte tecniche provvede il seggio di gara/RdP di affidamento presso la CUC nella prima seduta al termine della valutazione della documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo, salvo la necessità di attivare il soccorso istruttorio. In questi casi la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi della precedente SEZIONE.

La commissione giudicatrice, alla quale il seggio di gara/RdP di affidamento presso la CUC ha consegnato la documentazione contenuta nella Busta "Offerta tecnica", procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma ad opera del seggio di gara/RdP di affidamento presso la CUC che rende visibile ai concorrenti, con le modalità riportate nelle sezioni precedenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara ovvero la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. Il sorteggio potrà avvenire nella stessa data fissata per l'apertura delle offerte economiche ovvero in data successiva. In tal caso la data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti.

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- ~~manicato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.~~

11.4) Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul portale della CUC.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed eventualmente anche di quelle economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

11.5) Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.⁴

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, **ivi inclusi i costi della manodopera**, appaia anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione di gara, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

⁴ A supporto della scelta si riporta un passaggio della Relazione agli articoli e agli allegati del codice degli appalti presenti nella relazione della Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta. Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Pertanto, il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa può essere esclusa unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla CUC, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La CUC esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.

11.6) Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile della fase di affidamento presso la CUC/il seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 11.2;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 11.8, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

11.7) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 99 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il RdP acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

11.8) Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con

esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento **anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria**, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI**
- ~~la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;~~
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *7 giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11.9) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia⁵, ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione il solo concorrente risultato primo. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

⁵ Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

~~In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.~~

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15. Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

12. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita accedendo con le proprie credenziali all'area Accesso agli atti della piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

In caso di inversione procedimentale: Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso diretto all'area personale della piattaforma. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

13.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della manodopera nonché quelli della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, così come da offerta economica presentata in fase di gara; l'Amministrazione delegante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione delegante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall'Amministrazione delegante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, *e comunque prima della consegna dei lavori*, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- il progetto esecutivo
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n.81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 53 del Codice;

- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 117, comma 6, del Codice con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

13.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 117 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del Codice;

13.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione delegante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

13.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare all'Amministrazione delegante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione delegante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e .) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al valore dell'appalto.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.119, comma 6, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

13.2.3) Contabilità e revisione prezzi

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”, tenendo conto che il contratto del presente appalto stipulato “a corpo”.

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 26 del CSA.

13.2.4) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, del Decreto Legislativo n°77/2021, convertito in Legge 108/2021, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità; la mancata produzione, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione di penali. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione, le penali applicabili consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

13.2.5) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-bis si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando-disciplinare di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione di penali, previste dal comma 6 dell'art. 47, che consistono in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza comunque superare il limite massimo del 20%.

14. CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania – Napoli.

Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. 36/2023 *“in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice”*.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la CUC è il dott. Vincenzo CAPRIO, reperibile ai contatti di cui alla PARTE I.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione delegante è il RUP reperibile ai contatti di cui alla PARTE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e dell'Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e all'Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La CUC consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art.35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC e dall'Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC e l'Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della CUC e dall'Amministrazione delegante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla CUC e all'Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile della CUC
Dr. Vincenzo CAPRIO